

Sezione IV, decisione 13 aprile 1893, *Pres. ed est. BIANCHI ; Congregazione di carità di Bologna.*

**Spese di ricovero — R. D. 19 novembre 1889 — Preavviso agli enti obbligati. Ordinanza di ricovero—Congregazione di carità — Concorso alle spese.**

*E' costituzionale il R. D. 19 novembre 1889 n. 6535 emanato a schiarimento degli art. 80 e 81 della legge di p. s., quantunque non convertito in legge.*

*Gli enti tenuti a concorrere alle spese di ricovero hanno diritto di verificare se gli ammessi presentano i requisiti voluti, ma non possono pretendere un preavviso del provvedimento dell'autorità di p. s., obbligata soltanto all'invio dell'ordinanza di ricovero al Comune di origine dell'inabile al lavoro.*

*Per determinare il concorso della Congregazione di carità alle spese di ricovero debbono escludersi le rendite destinate a speciali scopi di beneficenza, giusta le tavole di fondazione, ma vanno incluse le rendite volontariamente destinate ad altri servizi, a meno che tale destinazione non dipenda da convenzione preesistente tra la Congregazione di carità ed altro ente. (I)*

La Sezione, ecc. — Attesoché non hanno fondamento in diritto gli argomenti coi quali la ricorrente Congregazione di carità di Bologna vorrebbe dimostrare di non essere tenuta a concorrere in alcuna parte al rimborso delle spese pel mantenimento d'inabili al lavoro delle quali si tratta;

Che infatti non regge il primo mezzo con cui s'impugna la costituzionalità del R. D. 19 novembre 1889 n. 6535 sezione 3<sup>a</sup>, allegando che, giusta l'art. 82 della legge 30 giugno 1889 n. 6144 sez. 3<sup>a</sup>, quel decreto avrebbe dovuto essere presentato al Parlamento per essere convertito in legge, e ciò non essendo stato fatto, sia da ritenersi mancante di efficacia giuridica il decreto stesso;

Che tale eccezione, proposta in altri casi simili, fu già da questa Sezione riconosciuta inattendibile, per la evidente ragione che, data la delegazione legislativa, ancorché accompagnata dalla prescrizione che il decreto reale da emanarsi venga poi presentato al Parlamento per essere convertito in legge, il decreto medesimo, tosto che divenga obbligatorio secondo le norme ordinarie, deve necessariamente avere piena efficacia e conservarla fino a quando, presentato al Parlamento, subisce disapprovazione o modificazione, giacché altrimenti verrebbe a mancare completamente di scopo la stessa delegazione legislativa.

Attesoché neppure è sostenibile la pretensione accampata col secondo mezzo, che cioè l'autorità governativa, prima di poter ordinare l'invio d'indigenti inabili al lavoro in un ricovero di mendicità o in altro istituto equivalente, debba avvertirne gli enti eventualmente obbligati al rimborso delle spese, affinché possano, volendo, provvedere in altro modo al mantenimento di quegli indigenti, e che il non essersi, nella specie del caso, dato codesto preavviso tolga quindi fondamento alla domanda di rimborso;

Che il potere attribuito dall'art. 81 della legge 30 giugno 1889 all'autorità locale di p. s., di ordinare il ricoveramento di individui inabili al lavoro, e bensì subordinato alle condizioni che essi sieno privi di mezzi di sussistenza, né abbiano congiunti tenuti per legge a prestar loro gli alimenti né vi si provveda altrimenti; ma quando da nessuno, né persone private, né istituti pubblici, sia provveduto alla sussistenza di questi individui, la legge deferisce esclusivamente all'autorità suddetta di riconoscere l'esistenza delle preaccennate condizioni e di ordinare il ricovero in uno stabilimento di mendicità od altro equivalente, coll'obbligo conseguente degli enti dalla legge stessa designati di concorrere alle relative spese di mantenimento;

Che né la legge di p. s. né il R. D. 19 novembre 1889 contengono disposizione alcuna che imponga all'autorità di p. s., l'obbligo supposto dalla Congregazione di carità ricorrente, di preavvertire i Singoli

enti eventualmente tenuti al rimborso delle spese di mantenimento dei ricoverati; ne invero ciò sarebbe conciliabile col carattere di urgenza che è insito per natura sua nel provvedimento con cui si ordina il ricovero dell'inabile al lavoro privo di mezzi di sussistenza, e solo nell'art. 5 del decreto sopracitato è stabilito che dopo inviato il mendico nel ricovero destinato, l'autorità di p. s. debba trasmettere copia della relativa ordinanza al *sindaco del Comune di origine del mendico stesso*; ciò che non è contestato essersi fatto anche nel caso attuale;

Che la legge ed il decreto surricordato ammettono bensì a favore degli enti obbligati alla spesa il diritto di far accertare se gl'individui che devono essere mantenuti si trovino nelle condizioni stabilite dalla legge, e di reclamare contro la determinazione del costo effettivo di mantenimento; ma cotesti diritti, dei quali se non si è valsa nel caso la ricorrente Congregazione di carità di Bologna, essa non ha ragione di lagnarsene, non implicano al certo l'obbligo, che essa suppone, dell'autorità di p. s. di avvertire tutti i singoli enti eventualmente tenuti alla spesa, prima di emettere l'ordinanza di ricovero.

Attesoché neppure ha fondamento il terzo motivo di ricorso in quanto si vuol sostenere che siano da ritenersi destinate a scopo di speciale beneficenza, e come tali esenti dal concorso obbligatorio pel mantenimento degl'individui inabili al lavoro. anche quelle rendite che ebbero una tale destinazione per deliberazione facoltativa della Congregazione stessa, ed in ispecie quelle che fu stabilito di erogare pei baliatici e per i comitati di beneficenza.

Che invero non è possibile dare alla disposizione dell'art. 81 della legge, dove parla di rendite destinate a scopo di speciale beneficenza, un così ampio senso, ammesso il quale rimarrebbe in arbitrio degli enti obbligati a concorrere al mantenimento degli indigenti inabili al lavoro, lo eludere la legge deliberando di rivolgere a determinati usi speciali di beneficenza tutte le rendite che rimarrebbero loro liberamente disponibili secondo gli atti di fondazione;

Che però d'altra parte neppure è ammissibile ciò che ritenne nell'impugnata sua decisione la Giunta prov. amm. di Bologna, doversi cioè comprendere fra le rendite libere della Congregazione di carità, sulle quali può imporsi l'onere proporzionale del rimborso delle spese occorse pel mantenimento degli indigenti inabili al lavoro, anche quelle somme che la Congregazione predetta spende annualmente del proprio pel *servizio a domicilio*, in esecuzione della convenzione stipulata col Municipio addì 15 novembre 1881, e resa regolarmente esecutoria;

Che infatti, sia che si voglia attribuire a quella stipulazione il carattere di un contratto vero e proprio— come sostiene la Congregazione di carità— ovvero quello di un semplice *accordo amministrativo*, come sostiene la R. Avvocatura erariale, e certo ad ogni modo che codesto accordo consensuale, in virtù di cui si assumeva dalla Congregazione di carità di provvedere intieramente al servizio sanitario a domicilio pei poveri, e il Comune prometteva a sua volta un contributo annuo di L. 1200, costituiva incontestabilmente un vincolo giuridico di obbligazione bilaterale, e finché non venga revocata quella convenzione od *accordo amministrativo* le voglia dirsi, di molto anteriore all'attivazione alla nuova legge di p. s., le rendite che furono specialmente e nominativamente destinate a sopperire la differenza di L. 19,900 tra la spesa effettiva XI servizio predetto e il contributo prestato dal municipio non possono dirsi *libere*, ne quindi andar soggette all'onere di cui nel § 3 art. 81 della legge i p. s. 30 giugno 1889;

Che pertanto non poteva la Giunta prov. amm., come fece coll'impugnata sua decisione, rigettare totalmente il reclamo della Congregazione di carità i Bologna, dichiarandola tenuta a concorrere nelle spese pel mantenimento degli indigenti inabili al lavoro pel periodo corso dal 1° gennaio 1890 al 30 giugno 1891 nella somma di L. 7885,70 proporzionale alla rendita effettiva ritenuta libera di L. 91,510,21; ma dichiarare dovere essere detratta da questa somma quella che la Congregazione di carità predetta impiegò del proprio nel servizio sanitario dei ricoveri a domicilio; e conseguentemente deve pure in debita proporzione, ed in seguito a nuova liquidazione da effettuarsi dall'autorità competente, essere diminuita la quota di concorso nelle predette spese.

Per questi motivi, ecc.